



**CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE
ATTIVATO IN REGIONE ABRUZZO**

Nr. _____ del _____

Il **Soggetto Promotore** rientrante nelle seguente fattispecie:

Istituzioni di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Denominato **“Università degli Studi di Parma”**

Di seguito indicato per brevità **“SOGGETTO PROMOTORE”**

con sede in Parma, via Università n. 12,

Partita IVA 00308780345”

rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Paolo Andrei, nato a Parma il 10 ottobre 1962 o da suo Delegato, in qualità di legale rappresentate ivi domiciliato per la pratica.

E

Il **Soggetto Ospitante** rientrante nella seguente fattispecie (specificare ad esempio : impresa. Ente pubblico, fondazione, associazione altro) _____

Denominato (indicare la denominazione /ragione sociale) _____

Si seguito indicato per brevità **“SOGGETTO OSPITANTE”**

Con sede legale nel Comune di _____ Prov. _____ Cap. _____ in
via _____

Con sede operativa nel Comune di _____ Prov. _____ Cap. _____ in
via _____

Codice fiscale /partita IVA _____

Numero di iscrizione R.I./R.E.A _____

Codice ATECO: _____

Rappresentato dal Sig./re _____

Nato/a _____ il _____



In qualità di (specificare la qualifica del rappresentante del soggetto) _____

Ivi domiciliato per la carica.

PREMESSO CHE

- a) La presente convenzione è redatta in aderenza alle disposizioni contenute nelle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari, approvate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 112 del 22.02.2018;
- b) ai sensi dell'art.2, comma 3 delle succitate linee guida regionali resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 ¹;
- c) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, bensì è una misura formativa di politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo;
- d) i destinatari dei tirocini extracurricolari sono pertanto quelli indicati all'art. 3 (destinatari) della vigente disciplina regionale;
- e) il tirocinante non può sostituire il personale dipendente e non può essere utilizzato nei periodi di picco delle attività, ovvero per sostituire il personale assente a vario titolo (in maternità, malattia, ferie, servizio civile, cassa integrazione, etc.) o per ricoprire vuoti d'organico e ruoli o posizioni proprie e/o necessarie all'organizzazione del soggetto ospitante;
- f) il tirocinio non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e che non richiedano un preventivo periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche;
- g) il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante;
- h) il soggetto promotore ed il soggetto ospitante sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa regionale vigente per la promozione di tirocini extracurricolari;
- i) il soggetto ospitante non può accogliere tirocinanti in numero superiore a quanto previsto all'art.10 (limiti numerici e premialità) della disciplina regionale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 –Oggetto

1. Il soggetto ospitante si impegna a realizzare presso la propria sede (specificare se operativa o legale) _____ sita nel comune di _____
Prov. _____ Cap. _____ In via _____ n. _____
un tirocinio (se piu di uno indicare il numero _____, su proposta del soggetto promotore.;

¹ Clausola da inserire solo nel caso dell'attivazione di questa tipologia di tirocini



Nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato, lo stesso dichiara che per l'attivazione del/dei tirocini oggetto della presente convenzione intende applicare:

- la normativa adottata dalla regione Abruzzo
 - ovvero la normativa vigente nella regione dove è ubicata la propria sede legale e nello specifico la disciplina della regione (indicare la regione) _____ approvata con (*indicare gli estremi dell'atto: tipologia , nr. data del provvedimento regionale disciplinante la materia dei tirocini extracurriculari alla quale si intende fare riferimento*) _____ . in questo ultimo caso; il soggetto ospitante si impegna altresì a comunicare al competente settore della regione Abruzzo la scelta operata.²
2. Alla presente convenzione è allegato un Progetto formativo Individuale per ciascun tirocinante, redatto secondo lo schema approvato con la disciplina regionale, nel quale sono definiti gli obiettivi, nonché le modalità di attuazione del tirocinio.
 3. Il progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.3 – Obblighi del soggetto promotore

1. Al soggetto promotore spetta il presidio della qualità e della correttezza dell'esperienza, nonché dell'apprendimento nel tirocinio.
2. Il soggetto promotore monitora l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo di tirocinio. I particolare, i compiti del soggetto promotore sono quelli di :
 - a) accertarsi che il soggetto ospitante sia in possesso dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni per l'attivazione del tirocinio previsti dalla presenti linee guida;
 - b) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante ed il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
 - c) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
 - d) individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
 - e) provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 16;
 - f) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
 - g) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro o che non gli sia corrisposta la prevista indennità di partecipazione, e comunque tutti quei fatti che costituiscono violazione della disciplina contenuta nelle linee guida regionali in materia dei tirocini extracurriculari;
 - h) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini, realizzati, al fine di evidenziare i risultati minimi in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il rapporto è inviato al competente Dipartimento della Regione Abruzzo e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

² Clausola da inserire solo nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato



Art.4 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve essere in possesso di tutti i requisiti, presupposti e condizioni per l'attivazione dei tirocini extracurriculari, così come previsti dalle linee guida regionali. Allo scopo costituisce parte sostanziale ed integrante della presente convenzione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante del soggetto ospitante e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con il quale il soggetto ospitante attesta il possesso dei citati requisiti, presupposti e condizioni.

Il soggetto ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento dei tirocini con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. In particolare, i compiti del soggetto ospitante sono:

- a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- b) trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni preventive di proroga, di interruzione e di infortuni;
- c) designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- d) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 del Dlgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- e) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- f) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal PFI;
- g) collaborare attivamente alla progressiva stesura del dossier individuale nonché al rilascio dell'attestazione finale;
- h) corrispondere con regolarità al tirocinante la prevista indennità di partecipazione.

Art. 5 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor, con diligenza e in osservanza dei più generali principi di regole di comportamento e rispettando l'ambiente di lavoro. Tale obbligo di diligenza e osservanza si estende alle mansioni accessorie e strumentali finalizzate all'acquisizione delle competenze definite nel progetto formativo.
2. Inoltre, siffatto, obbligo riguarda anche:
 - a) il rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) l'osservanza dei regolamenti interni all'organizzazione;
 - c) il rispetto degli obblighi di riservatezza circa i processi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
 - d) l'attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del tirocinio;
 - e) l'evitare comportamenti che, per la natura e le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio;
 - f) firmare quotidianamente il registro delle presenze, sul quale sono da evitare omissioni o alterazioni;



- g) comunicare preventivamente e tempestivamente al Soggetto ospitante le assenze, che sono registrate dal tutor del soggetto ospitante sull'apposito registro;
3. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari, o per cause di forza maggiore. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti indicati dalla disciplina regionale.
4. Il tirocinante deve garantire almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio.
5. In caso di non conformità nello svolgimento del tirocinio rispetto al progetto formativo convenuto o alla ritardata corresponsione della prevista indennità, il tirocinante può rivolgersi in prima istanza al tutor del soggetto promotore, al fine di ricevere un'adeguata assistenza, fermo restando l'obbligo del soggetto promotore di segnalazione ai competenti organi ispettivi, nei casi previsti dalle linee guida regionali (art. 13, comma 2 lettera g) , nonché all'organo individuato dalla regione nei casi previsti all'art.19 delle stesse linee guida.
6. Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, a meno che l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli art. 15 e 17, legge , 17 ottobre 1967, nr. 977.

Art. 6 - Tutoraggio

1. Il soggetto promotore designa un tutor che è responsabile della coerenza ed adeguatezza del progetto di tirocinio formativo e garante della sua realizzazione, il quale svolge i seguenti compiti:
 - a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
 - b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
 - c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - d) assicura il necessario supporto ed assistenza al tirocinante nel corso dell'intera esperienza di tirocinio;
 - e) provvede alla composizione del dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'attestazione finale;
 - f) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.
2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i Soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, per tutto il periodo previsto dal PFI. Il Tutor deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, che devono essere specificate nel proprio curriculum. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza temporanea, comunque non superiore a 5 gg. continuativi, le funzioni di tutor possono essere svolte dal rappresentante legale del soggetto ospitante o da altro soggetto allo scopo individuato. In caso di assenza prolungata del tutor superiore ai 5 gg continuativi, il soggetto ospitante è tenuto ad



individuare un sostituto dotato dei requisiti analoghi a quelli del tuto sostituito. Tali variazioni devono essere formalmente comunicate al tirocinante ed al soggetto promotore.

4. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni :
 - a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera sua durata e si accerta che il registro delle presenze sia correttamente compilato e sottoscritto giornalmente dallo stesso e dal tirocinante;
 - d) collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'attestazione finale;
5. il tutor del soggetto promotore ed il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
 - a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento ;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 7 – Indennità di partecipazione

1. Il soggetto ospitante corrisponde al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio pari ad almeno € _____ mensili lorde³, al superamento della soglia del 70% delle presenze stabilite dal PFI.
2. Da punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Art. 8 Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi. Con idonea compagnia assicuratrice.
2. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori delle sede legale/operativa del soggetto ospitante, anche all'estero, rientranti nel PFI. In tal caso, il soggetto ospitante, oltre ad assicurare la tracciabilità dell'esperienza di tirocinio svolta al di fuori della propria sede, dovrà provvedere a rimborsare al tirocinante tutte le eventuali spese sostenute e regolarmente documentate per vitto, trasporto e quanto altro necessario per svolgere la predetta esperienza esterna.

Art. 9 Comunicazione obbligatoria

1. I tirocini di cui alla presente convenzione, convenzione, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di avvio, proroga o cessazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del Soggetto ospitante.

³ Si ricorda che l'indennità minima di partecipazione al tirocinio è di 600 € lorde



2. Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore una copia della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 10 – Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte dei soggetti coinvolti di cui all'art. 5 comma 1, delle presenti linee guida o nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'altra parte e al tirocinante.
2. Il tirocinio può essere interrotto da parte del tirocinante, in qualsiasi momento, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto promotore.

Art. 11 – Attestazione dell'attività svolta

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al soggetto tirocinante una Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello approvato con la disciplina regionale.
2. L'attestazione di cui al comma 1 indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
3. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.

Art. 12 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di mesi n. ____ dal.....al.....
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle eventuali successive proroghe e di rinnovi.
3. La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante o da violazioni non sanabili che comportano l'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini, fatto salvo comunque l'obbligo di conclusione delle esperienze di tirocinio eventualmente ancora in corso alla data di notifica del provvedimento di interdizione.

Art. 13 – Sanzioni

1. Il soggetto promotore ed il Soggetto ospitante con la sottoscrizione della presente convenzione dichiarano di avere preso visione quindi e di essere consapevoli delle misure di vigilanza, di controllo ispettiva e della disciplina sanzionatoria previsti all'art. 19 delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari approvate con DGR n. 112 del 22.02.2018.



Art. 14- Monitoraggio

1. Il soggetto promotore contribuisce al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il rapporto è inviato al competente dipartimento della Regione Abruzzo e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 15 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del regolamento UE 679/2016 (GDPR) il Soggetto promotore ed il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto ospitante ed il soggetto promotore.

Art 16 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, il Soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Luogo _____ e data _____

Il rappresentante legale del soggetto promotore _____

Il rappresentante legale del soggetto ospitante _____